



COMUNE DI NE

Provincia di Genova

Piazza dei Mosto 2, 16040 NE (Ge)
C.F.: 82002590105 - P.IVA: 00209460997

Tel. 0185.337090 Fax 0185.337530
e-mail: info@comune.ne.ge.it pec: info@pec.comune.ne.ge.it



Ordinanza n.36 del 18.12.2013

Oggetto: Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici.

IL SINDACO

vista la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 27.2.2013 nonché la conseguente determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.AT/013/X3 del 28.2.2013, con le quali è stata avviata una approfondita analisi del sistema di gestione dei rifiuti con l'obiettivo di elaborare scenari di intervento per il miglioramento del servizio in termini di performance di raccolta differenziata;

vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 29.5.2013 nonché la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.AT/037/X3 del 29.5.2013, con le quali è stata avviata la fase di progettazione del nuovo servizio di gestione dei rifiuti;

visto il vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010;

ritenuto necessario provvedere, nelle more del perfezionamento della progettazione del nuovo servizio e del successivo avvio dello stesso, alla messa in atto di azioni volte comunque al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione dei costi del servizio;

considerato che a partire dall'anno 2009 questo Comune ha avviato varie campagne di promozione del compostaggio domestico della parte organica dei rifiuti, favorendo l'adesione volontaria a tale pratica da parte della popolazione mediante fornitura in comodato gratuito di compostiere e concedendo una riduzione del 10% del relativo tributo come da regolamento TARSU, a seguito delle quali risultano ad oggi attivi 404 autocompostaggi su un totale di 1118 famiglie residenti, e 575 altre utenze;

ritenuto opportuno, pertanto, a conclusione della fase di avvio su base volontaria della pratica di autocompostaggio dei rifiuti organici, rendere obbligatoria tale pratica su tutto il territorio comunale, salvo situazioni di possibile deroga come da dispositivo che segue;

atteso che l'autocompostaggio è definito dall'art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., come il "compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto";

atteso che l'autocompostaggio dei rifiuti organici è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;

atteso che l'autocompostaggio deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti risparmi di risorse e benefici ambientali;

considerato che il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impovertimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;

considerato che, ai sensi dell'art. 181 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;

considerato che, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a livello di ambito territoriale ottimale i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a

115 kg/anno per abitante entro il 28 gennaio 2013 e a 81 kg/anno per abitante entro il 28 gennaio 2021;

ritenuto altresì di voler contribuire al perseguimento dei seguenti fini:

- cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dei connessi obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani;
- cooperare alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente e alla tutela igienico sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

considerato che nel territorio del Comune il compostaggio domestico può essere efficacemente praticato per le caratteristiche rurali delle stesse;

dato atto che la presente ordinanza integra – in via transitoria – l'attuale Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010, e sarà successivamente revocata con l'approvazione del testo regolamentare coordinato e corretto per l'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti;

ORDINA

Art. 1 – Definizione di autocompostaggio

1. Ai fini della presente ordinanza, l'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e utenze non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il *compost*, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.
3. Dall'autocompostaggio sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale e artigianale.

Art. 2 – Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 3 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);
 - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali non contaminati da sostanze nocive.
2. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
3. È vietato l'autocompostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 4 – Utilizzo dei rifiuti compostabili e distanze dai confini

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori, l'utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Art. 5 – Utenze obbligate

1. In ragione delle caratteristiche territoriali e per finalità di salvaguardia e tutela dell'ambiente e di economicità **tutte le utenze domestiche, assimilate e commerciali che producono rifiuti compostabili come definiti al precedente articolo 3, sono tenute a eseguire l'autocompostaggio degli stessi a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza, non conferendo tali rifiuti al servizio pubblico di gestione.**

2. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e comunque entro il 31 marzo 2014, i titolari delle utenze soggette al predetto obbligo sono tenuti a presentare specifica dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune utilizzando il modulo allegato alla presente sub A) dal quale risulteranno:

- a) la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori e di usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti;
- b) l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali prodotti all'autocompostaggio non conferendoli al servizio pubblico di gestione;
- c) il luogo dove l'autocompostaggio viene praticato;
- d) la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione comunale.

3. Gli utenti già inclusi nell'Albo dei compostatori a seguito di adesione volontaria non devono presentare nuova denuncia.

4. Sulla base delle denunce di cui al precedente comma 2, il Comune aggiorna l'Albo dei compostatori recante l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della presente ordinanza.

5. Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori sono tenuti:

- a) a praticare l'autocompostaggio secondo le disposizioni del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e della presente ordinanza;
- b) a non conferire al servizio pubblico di gestione i rifiuti compostabili.

6. L'obbligo di cui al precedente comma 1 potrà essere derogato solo da parte delle utenze che non dispongono di un orto, di un giardino, di un terreno in genere o di un sito comunque denominato, idoneo allo svolgimento del compostaggio, e che ricadono nella zona di territorio denominata "Zona A" che ricomprende le seguenti vie:

- Via G. Garibaldi,
- Via XXV Aprile,

- Via A. Moro,
- Piazza dei Mosto,
- Piazza Caffese,
- Via Risorgimento,
- Via San Lorenzo,
- Via al Campo Sportivo.

7. Tale deroga potrà essere concessa, da parte del Responsabile del Servizio, solo a seguito di presentazione di istanza scritta dell'interessato resa come autocertificazione ai sensi della normativa vigente, previa verifica della stessa, finalizzata ad autorizzare singole utenze ricomprese nelle vie indicate al comma 6 – "Zona A" – a soluzioni alternative di conferimento secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica e nel rispetto dei principi della gestione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente in materia.

8. Nella restante parte di territorio comunale non ricompresa nelle vie indicate al comma 6 e denominata "Zona B" non è consentita deroga alla pratica del compostaggio domestico.

Art. 6 – Sanzioni

1. Gli utenti che praticano l'autocompostaggio sono soggetti ai controlli e, ricorrendone i presupposti in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, alla decadenza della riduzione tributaria e alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00, pur mantenendo l'obbligo di procedere all'autocompostaggio dei rifiuti organici.

Art. 7 – Entrata in vigore ed effetti sul vigente regolamento

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. La presente ordinanza costituisce integrazione dell'attuale Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 7.7.2010, e sarà successivamente revocata con l'approvazione del testo regolamentare coordinato e corretto per l'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e prevale sulle disposizioni dello stesso laddove in contrasto con quanto ordinato.

f.to Il Sindaco
Cesare Pesce